



Corte di Cassazione

Sezione I
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 19/09/2005 n. 18476

Intitolazione:

Imposta comunale sugli immobili - Individuazione della soggettività passiva - Provvedimento di assegnazione della casa coniugale - Coniuge assegnatario - Esclusione della soggettività passiva.

Massima:

Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione (o di divorzio) costituisce, a vantaggio del coniuge assegnatario, un diritto di godimento del bene, di natura personale e non reale. Di conseguenza, la soggettività passiva, ai fini ICI, resta a carico del proprietario, laddove, invece, competono all'assegnatario le spese condominiali relative all'immobile assegnato.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21 novembre 1996, F.B. conveniva davanti al pretore di Roma E.M., chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 43.162.480, corrispondente a quanto da esso attore anticipato, negli anni compresi tra il 1991 ed il 1996, a titolo di spese condominiali e di riscaldamento, di ICI e di tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani relative alla casa familiare sita nel locale comune, in....

Assumeva F.B. che detto appartamento, di sua proprietà, era stato inizialmente assegnato, nel febbraio del 1991, in sede di provvedimenti presidenziali per la separazione dei coniugi, alla moglie convenuta, laddove, successivamente, l'immobile era rimasto nella disponibilità della moglie medesima, la quale non aveva provveduto ad effettuare i pagamenti di sua competenza, pur dopo che l'alloggio, con sentenza del Tribunale di Roma in data 10 luglio 1994, era stato assegnato ad esso istante.

Si costituiva in giudizio E.M., eccependo pregiudizialmente l'incompetenza per materia del Pretore e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il giudice adito, con sentenza del 5 febbraio 1999, ritenuta la propria competenza, condannava la convenuta a pagare all'attore la somma pretesa da quest'ultimo, oltre gli interessi legali dalla domanda, compensando integralmente le spese di lite.

Avverso la decisione, interponeva appello E.M.

Resisteva nel grado F.B., chiedendo il rigetto del gravame e spiegando, a sua volta, impugnazione incidentale nei riguardi della pronuncia di compensazione delle spese di prima istanza.

La Corte territoriale di Roma, con sentenza del 25 maggio-12 giugno 2001, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannava E.M. al pagamento della minore somma di lire 35.295.920, oltre gli accessori, confermando nel resto la decisione impugnata.

Assumeva, in particolare, detta Corte:

a) che dovesse venire preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza del pretore, ribadita dalla stessa E.M., non potendo nella specie invocarsi una competenza funzionale del giudice delle questioni attinenti alla separazione, dal momento che il petitum di F.B. era volto a conseguire il pagamento di somme da lui corrisposte nel periodo 1991/1996 e delle quali egli assumeva di essere creditore nei confronti di E.M., onde la relativa controversia risultava solo occasionalmente connessa con la causa di separazione personale che lo opponeva alla consorte;

b) che fossero, invece, parzialmente condivisibili le censure mosse da E.M. circa gli oneri di natura economica posti a suo carico dal pretore e

correlati all'assegnazione della casa familiare, dovendo la decisione del primo giudice essere riformata limitatamente al pagamento dell'Ici, la quale grava sul proprietario dell'immobile, o sul titolare di altro diritto reale sopra di esso, laddove il diritto del coniuge assegnatario della casa anzidetta, ove questa sia di proprieta' dell'altro, non ha natura reale, ma consiste in un diritto personale di godimento.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione E.M., deducendo un solo, complesso motivo di gravame, al quale resiste F.B. con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Deve, innanzi tutto, essere disattesa l'eccezione di inammissibilita' del ricorso, sollevata dal controricorrente in relazione alla pretesa decadenza della parte avversa dal diritto di impugnazione, ex art. 327 del codice di procedura civile, sul rilievo che, essendo la sentenza della Corte territoriale stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria avvenuto il 12 giugno 2001, detto ricorso, in difetto di notifica della sentenza medesima, doveva venire proposto entro e non oltre la data del 27 luglio 2002, mentre lo stesso risulta notificato solamente in data 29 luglio 2002.

Al riguardo, si osserva che il termine "lungo" per impugnare, di cui all'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile, e' della durata di "un anno dalla pubblicazione della sentenza", cosi' da giungere a scadenza, nella specie, il "12 giugno 2002" (ovvero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 2, del codice di procedura civile e 2963, commi 1 e 4, del codice civile, nel mese e nel giorno corrispondenti al mese ed al giorno, iniziali, di pubblicazione della sentenza impugnata), laddove, pero', il termine anzidetto, computando la sospensione nel periodo feriale, la quale e' di giorni "quarantasei" (e non quarantacinque), a norma dell'art. 1, comma 1, della L. 7 ottobre 1969, n. 742 ("dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno"), deve intendersi pervenuto a maturazione il "28 luglio 2002" (dietro aggiunta di quarantasei giorni alla data del 12 giugno 2002), ovvero, essendo il 28 luglio 2002 giorno festivo, esattamente il "29 luglio 2002" (art. 155, ultimo comma, del codice di procedura civile), sotto la data, cioe', in cui il ricorso e' stato appunto, del tutto tempestivamente, notificato.

Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 156 del codice civile e degli artt. 708 e 710 del codice di procedura civile, attinenti alla natura giuridica dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti in materia di separazione coniugale, in relazione all'art. 360, nn. 2), 3) e 5), del codice di procedura civile, nonche' omessa motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, deducendo:

a) che la Corte romana ha omesso ogni e qualsiasi motivazione in ordine alla eccepita incompetenza del Pretore adito, riportandosi a quanto deciso in proposito dal primo giudice e ritenendo che il petitum di F.B. era volto a conseguire il pagamento delle somme da lui corrisposte e di cui assumeva essere creditore, onde la controversia e' solo occasionalmente connessa con la causa di separazione che l'opponessa alla consorte;

b) che il nostro ordinamento prevede, prescrive ed impone particolari procedure riservate alla valutazione globale del giudice delle separazioni, anche per quanto attiene alla modifica di quei provvedimenti;

c) che, nulla avendo precisato il Presidente del tribunale, in sede di comparizione dei coniugi la' dove ha assegnato ad uno di essi la casa familiare, circa le spese condominiali e le tasse ed imposte relative, non possono queste essere poste da altro giudice, non competente per materia, a carico del coniuge che verrebbe cosi' a subire svantaggio con un onere diverso da quello posto dal Presidente medesimo nell'ambito del giudizio di separazione;

d) che non vi e' dubbio che i doveri tutti relativi agli oneri afferenti l'appartamento di proprieta' di F.B. debbano continuare a rimanere in capo a lui;

e) che trattasi, quindi, di questioni rientranti nella disciplina della materia e delle funzioni espressamente previste dagli artt. 708 e 710 del codice di procedura civile, ovvero sottratte all'esame del Pretore e, quindi, sotto il profilo procedurale, soggette ad un iter diverso dal

normale giudizio di cognizione;

f) che il diritto personale di godimento a favore del coniuge non puo' trasformarsi in un onere o in una sanzione economica per il beneficiario del diritto che lo vedrebbe altrimenti gravato non da un fatto imprevedibile, ma da un fatto previsto e prevedibile da parte del Presidente del tribunale, il quale, se avesse ritenuto di modificare la situazione preesistente e, quindi, di porre le spese condominiali a carico dell'assegnataria, lo avrebbe espressamente detto;

g) che tra gli oneri condominiali vi sono anche voci, quali quella del portiere e quella relativa alle spese di assicurazione dell'immobile, che non possono non essere a carico del proprietario.

Il motivo non e' fondato.

Per quanto attiene, in primo luogo, alla "reiterata eccezione di incompetenza del pretore adito", sollevata da E.M. ancora in sede di appello, si osserva come la Corte territoriale, dopo avere riportato che, secondo l'appellante, F.B. "aveva due strade da percorrere: la prima era quella di chiedere in Corte d'appello, innanzi alla quale pendeva il giudizio di separazione..., quanto ha chiesto al pretore, od avvalersi della procedura di cui all'art. 710 del codice di procedura civile", abbia, quindi, affermato, richiamando quanto gia' evidenziato dal medesimo pretore, che "la domanda di F.B. era finalizzata ad ottenere il rimborso di spese condominiali, tasse ed imposte, relative all'immobile di sua proprieta', provvisoriamente assegnato, in sede di separazione coniugale, a E.M. Il petitum di F.B. era, dunque, volto a conseguire il pagamento di somme da lui corrisposte nel periodo 1991/1996 e di cui assumeva essere creditore nei confronti di E.M.: la relativa controversia e', quindi, solo occasionalmente connessa con la causa di separazione personale che lo opponeva alla consorte".

Una simile, esauriente motivazione, lungi dall'incorrere nel vizio di omissione denunciato dalla ricorrente, si palesa altresì del tutto condivisibile e va, pertanto, esente dalle censure dedotte dalla stessa ricorrente, dovendo in questa sede ribadirsi che, la' dove, come nella specie, un coniuge, facendo espresso riferimento e richiamo al provvedimento temporaneo ed urgente di assegnazione della casa familiare all'altro coniuge, adottato nella sede presidenziale del giudizio per separazione personale, richieda il rimborso di quanto da lui spontaneamente e consapevolmente corrisposto a titolo di spese condominiali e di riscaldamento, nonché a titolo di imposte e tasse, la domanda che così viene proposta mira ad esercitare un diritto che in detta situazione trova il suo presupposto, onde si e' al di fuori dell'ambito del giudizio principale di separazione ex artt. 706 e seguenti del codice di procedura civile o del giudizio per la modifica delle conseguenti statuizioni ex art. 710 del codice di procedura civile, considerato che siffatta domanda non presenta dirette connessioni od interferenze su quelle statuizioni ed attiene, piuttosto, alla sorte degli oneri sopra indicati, così che, pur trattandosi di abitazione familiare di coniugi in regime di separazione, la competenza del giudice determinata secondo le regole comuni non trova deroga in favore del giudice competente per la separazione o del giudice competente per la modifica dei relativi provvedimenti.

Quanto, poi, alle doglianze espresse dall'appellante circa "i nuovi notevoli oneri di carattere economico", posti a suo carico dalla sentenza del pretore e correlati all'assegnazione della casa coniugale, si osserva che la Corte territoriale del tutto correttamente le ha ritenute solo parzialmente condivisibili, riformando tale sentenza limitatamente al pagamento dell'Ici e ritenendo che quest'ultima imposta, contrariamente a quanto affermato dal Primo giudice, spetti al proprietario dell'immobile, ovvero al titolare di altro diritto reale, onde la conclusione, accolta dalla Corte medesima, secondo cui E.M., non essendo titolare di diritti reali sopra l'abitazione familiare, di proprieta' di F.B., non puo' essere considerata soggetto passivo di imposta per il pagamento anzidetto, gravante invece sullo stesso F.B.

Al riguardo, giova notare che, in tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o (in parte qua) del comproprietario dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi

l'abitazione di proprieta' dell'altro, la gratuita' di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese vanno legittimamente poste a carico del coniuge assegnatario (Cass. 3 giugno 1994, n. 5374).

Ne', del resto, varrebbe argomentare nel senso che, nulla avendo il Presidente del tribunale, in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, precisato in ordine alle spese condominiali ed alle tasse ed imposte relative, non possono queste essere poste da altro giudice, non competente per materia, a carico del coniuge che verrebbe a subire svantaggio con un onere diversa da quello fissato in tale sede.

Al riguardo, conviene notare che questa Corte, sul rilievo che il diritto riconosciuto al coniuge non titolare di un diritto di proprieta' o di godimento sulla casa coniugale, attraverso il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa medesima in sede di separazione (o di divorzio), riveste natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale (essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge e non rientrando tra essi un provvedimento del genere: Cass. 22 novembre 1993, n. run